

SICUREZZA**Decreto "correttivo" del Testo Unico sulla sicurezza**

E' entrato in vigore il 20/08/2009 il D.Lgs 106/09 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Si tratta di 149 articoli e 51 allegati che mirano a correggere incongruenze della prima stesura, a semplificare alcuni aspetti più di forma che di sostanza e a derubricare molte delle violazioni da penali ad amministrative. Le **principali** novità che tratteremo in maggior dettaglio in futuro riguardano sinteticamente:

- differenziazione tra lavoratori subordinati e lavoratori volontari con garanzia a questi ultimi di una tutela rafforzata con la previsione di norme specifiche entro il 31 dicembre 2010.

- piena entrata in vigore dell'obbligo di valutazione dello stress lavoro-correlato al momento in cui la Commissione consultiva permanente elaborerà i criteri valutativi o, in ogni caso, dal 1° agosto 2010;

- introdotto l'obbligo, in sede di valutazione dei rischi, di tenere conto delle diverse tipologie contrattuali con cui sono inseriti i lavoratori nell'organizzazione;

- scelta da parte del datore di lavoro dei criteri di redazione del documento di valutazione dei rischi privilegiandone la semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire completezza e idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione

- possibilità di visita medica preassuntiva, con facoltà per il datore di lavoro di rivolgersi alle strutture pubbliche o al medico competente, con tutela del lavoratore mediante ricorso avverso il giudizio di idoneità anche per le visite preassuntive; in merito alla idoneità alla mansione è riscritto l'art. 42 prevedendo che il lavoratore, "ove possibile", venga adibito ad altre mansioni equivalenti o a mansioni inferiori "garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza";

- modificata la procedura del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dall'impresa) e definito, per l'applicabilità, il concetto di "reiterazione";

- all'art. 16 in materia di delega viene aggiunta, per il soggetto delegato, la possibilità di delegare a sua volta alcune funzioni, con eccezione di quelle a lui espressamente delegate;

- Documento di valutazione dei rischi consultabile esclusivamente in azienda e certezza della data semplicemente mediante la firma di Datore di lavoro, RSPP, RLS, Medico competente sul documento datato.

- comunicazione all'INAIL, ai fini statistici, dei dati sugli infortuni superiori a 1 giorno oltre a quello dell'evento (dunque 2-3 gg. di infortunio, dal 4° giorno la finalità è quella assicurativa ex d.p.r. 1124/65);


- comunicazione dei nominativi dei RLS all'INAIL non annualmente ma solo una prima volta e in caso di elezione/designazione di nuovi rappresentanti

- per quanto riguarda i lavori in appalto (ex. Art. 26) non è prevista la redazione del DUVRI in caso di servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI

- reintrodotto il termine di 90 gg. per la valutazione rischi nelle attività svolte ex novo;

- nelle imprese o unità operative fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro può assumere, oltre ai compiti propri del S.P.P., anche quelli di Primo Soccorso e Prevenzione Incendi, previa formazione;

- introdotto all'art 37 l'obbligo di formazione anche per i dirigenti oltre che per i preposti;



- revisione entro il 31/12/09, con accordo in Conferenza Stato-regioni, previa consultazione delle parti sociali, delle condizioni e delle modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

- esclusione dal campo di applicazione delle norme sui cantieri temporanei e mobili dei lavori di manutenzione relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile

- introdotto l'art. 294 bis che specifica l'obbligo di informazione e formazione dei lavoratori su:

- a) misure adottate in applicazione del titolo sulle atmosfere esplosive;
- b) classificazione delle zone;
- c) modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficacia delle sorgenti di accensione;
- d) rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell'impianto;
- e) rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;
- f) significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;
- g) eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all'asfissia;
- h) uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e relative indicazioni e controindicazioni all'uso

- modificato l'impianto sanzionatorio: in via generale (è comunque presente una semplificazione di applicabilità nelle varie ipotesi) è mantenuta la pena dell'arresto ed è aumentata quella dell'ammenda, eliminando in alcuni casi l'alternatività tra arresto e ammenda ma salvaguardando comunque l'istituto della prescrizione (a un quarto del massimo) ex d.lgs. 758/94 con apposite previsioni legali;

- introduzione di un meccanismo di estinzione agevolata (nuovo art. 301-bis), valevole solo in caso di illeciti amministrativi, che consiste nella possibilità per il trasgressore di pagare la misura minima della sanzione qualora provveda a regolarizzare la propria posizione entro il termine assegnato dall'organo di vigilanza;

- abrogazione della norma del t.u.s.l. sulle "circostanze attenuanti" perché di difficile gestione.

Valutazione rischio esplosioni "ATEX"

L'obbligo di "valutare tutti i rischi " prevede che il Datore di Lavoro valuti anche il rischio di esplosioni.

Per questa particolare valutazione esiste una normativa tecnica che è vincolante, come metodologia da seguire e obbliga ad effettuare un lavoro complesso e oneroso.


Una prima fase della valutazione può essere quella in cui si inquadra il problema e le aree o lavorazioni a rischio in azienda (es. impianti di distribuzione gas, cucine, centrali termiche, luoghi con produzione di polveri o utilizzo di liquidi infiammabili, etc.) e si individuano le prime misure di sicurezza (ventilazione, pulizia, aspirazioni, impianti protetti, etc.).

Purtroppo non è possibile evitare di approfondire la valutazione

Noi, come vostri consulenti o RSPP, non possiamo quindi evitare di segnalarvi l'obbligo di approfondire la valutazione del rischio di esplosioni, secondo le norme tecniche richiamate.

Il nostro servizio tecnico è in grado di effettuare tale valutazione, così come è possibile basarci sulla valutazione effettuata da altri tecnici di Vostra fiducia.

Il Vostro referente concorderà con Voi le migliori modalità per ottemperare a quest'obbligo.



AMBIENTE

Reach, scattata "la fase 3"

Operative **dal 1° giugno 2009** le restrizioni previste dal Regolamento Ce n. 1907/2006 per fabbricazione ed immissione sul mercato di determinate sostanze chimiche.

Le limitazioni, sancite **dal Titolo VIII del regolamento n. 1907/2006** (meglio noto come regolamento "Reach" acronimo di "Registration, Evaluation and Authorization of Chemical substances"), riguardano alcune sostanze, gruppi di sostanze e preparati contemplate nell'allegato XVII al provvedimento in parola.

Fino al 1° giugno 2013 gli Stati membri potranno tuttavia, in forza dell'articolo 67 del regolamento citato, mantenere in vigore limitazioni più rigorose di quelle sancite dall'allegato XVII al provvedimento, purché notificate dall'UE.

Si segnala inoltre che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del **24 luglio 2009** lo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per l'inosservanza della disciplina UE su fabbricazione ed immissione sul mercato delle sostanze chimiche che prevede sanzioni amministrative fino a 120mila euro.

A cura di: Alberto Cuomo
Federica Capraro
Tiziano Strata

